



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2011**

Abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di contributi a carico delle finanze pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introduce una novità prevedendo un taglio in tema di partecipazione a organi collegiali. L'articolo 6 al comma 2 recita: «la partecipazione agli organi collegiali [...] degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute» e all'eventuale gettone di presenza se previsto che comunque non può superare i 30 euro. Tale norma è entrata in vigore contestualmente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010.

Dunque con la manovra correttiva sui conti pubblici del 2011 si stabilisce che gli amministratori di associazioni, le quali godono di pubbliche sovvenzioni, non possono

avere indennità di presenza. La norma appare condivisibile in relazione all'ottica di contenimento della spesa pubblica e trova d'accordo le diverse parti sociali. Detto ciò, va tuttavia sottolineato come la norma abbia posto vari problemi alle associazioni e in particolare alle associazioni operanti nel settore economico. Infatti, purtroppo, la norma appare poco chiara, nel senso che la disposizione si debba riferire esclusivamente all'indennità di presenza. Nei mesi a seguire l'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, varie e ripetute sono state le richieste di chiarimenti da parte di vari organi alle Istituzioni, ma nessuna risposta in grado di dare una qualche spiegazione esauriente in merito alla chiarezza della norma in questione è arrivata. Per questo motivo, con questo disegno di legge, si ritiene opportuno abrogare la norma.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

